

Penale Sent. Sez. 1 Num. 57914 Anno 2018

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE

Relatore: MINCHELLA ANTONIO

Data Udiienza: 20/11/2018

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

LI VECCHI Rosolino, nato il 11/06/1964;

Avverso l'ordinanza n. 329/2018 del Tribunale di Caltanissetta in data 25/07/2018;

Visti gli atti e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Mariella De Masellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. Vincenzo Vitello, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 25/07/2018 il Tribunale del Riesame di Caltanissetta confermava l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta il 25/06/2018, con la quale era stata applicata la custodia in carcere a Li Vecchi Rosolino in quanto gravemente indiziato di partecipazione ad associazione mafiosa, condotte estorsive (tentate o consumate) ai danni di imprenditori nonché concorso nell'omicidio di Lauria Angelo. Rilevava il Tribunale che diverse sentenze ormai definitive attestavano l'esistenza storica di articolazioni territoriali mafiose in Riesi e area limitrofa: più precisamente, a partire dal 1989 si era enucleato un gruppo criminale inserito in "Cosa Nostra", e cioè la famiglia Cammarata, ed un gruppo criminale vicino alla "Stidda", e cioè la famiglia Riggio; si trattava di due consorterie in competizione tra di loro e dallo scontro era risultato vincente il gruppo dei Cammarata e di "Cosa Nostra", ma, a partire dagli anni 2000, si era formato, all'interno del gruppo vittorioso, un nucleo autonomo, e cioè la frangia ribelle "Tardanico-Tabbi" e si era attestata la perduranza del clan Cammarata, nonostante le vicende giudiziarie dei suoi vertici e dei suoi affiliati (perduranza assicurata grazie all'appoggio ed al concorso di familiari o persone di fiducia dei vertici del clan). Le fonti di accusa del procedimento venivano individuate dal Tribunale dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Tardanico Giuseppe, Barberi Calogero, Scibetta Gaetano e Toscano Giuseppe nonché da numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, esiti di perquisizioni, sequestri e attività di osservazione e pedinamento. I collaboranti venivano ritenuti attendibili per la loro risalente appartenenza alle rispettive consorterie, l'assenza di protagonismo propalatorio, l'inserimento in specifiche attività delittuose e le ragioni della intrapresa collaborazione.

Sul punto dell'appartenenza al clan da parte del Li Vecchi, il Tribunale richiamava la precedente condanna definitiva a carico dell'indagato (sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 21/07/1994) quale esponente di rilievo del clan ed anche reggente dello stesso nel periodo in cui i fratelli Francesco, Pino e Vincenzo Cammarata erano detenuti; si riportava, inoltre, che l'indagato, dal 2007 trasferitosi a Novara, non aveva mai cessato di appartenere al clan e dal 2014 aveva iniziato ad esercitare in modo più preponderante il suo potere e la sua influenza in Riesi, anche senza l'incondizionato sostegno della famiglia Cammarata. Il Tribunale prendeva atto che nell'anno 2017 il Tribunale di Caltanissetta aveva revocato la misura di prevenzione nei confronti del Li Vecchi (in considerazione del suo trasferimento in zona lontana, del rispetto delle prescrizioni e della apparente assenza di contatti con pregiudicati), ma sottolineava che questa decisione non aveva potuto considerare le nuove emergenze investigative, che erano ancora riservate per evitare una inopportuna *discovery* prima dell'emissione della ordinanza cautelare; a questo

M
B

proposito, si esaminavano e riportavano diverse conversazioni intercettate, giungendo alla conclusione che il Li Vecchi aveva agito attraverso un suo rappresentante in Riesi, e cioè tale Michelangelo Amorelli, il quale spendeva il suo nome – a volta anche con eccesso di delega – in attività estorsive e che si era circondato di persone di fiducia che era riuscito per lungo tempo a tenere nascoste agli inquirenti, ma che svolgevano attività di esazione di tangenti estorsive. Così si citavano conversazioni nelle quali egli si intratteneva sul predominio mafioso a Riesi, ribadiva la sua posizione dominante ed il suo accordo con la famiglia Cammarata, la sua lealtà verso di essa nonché rivendicava il suo ruolo, minacciava perentoriamente chi lo avesse scavalcato e redarguiva chi lo aveva messo in dubbio; ed ancora si riportavano le dichiarazioni dei collaboranti e alcune conversazioni intercettate in carcere, che tutte avevano fatto comprendere come Michelangelo Amorelli aveva svolto il ruolo di tenere il contatto tra il Li Vecchi e Francesco Cammarata per la trattazione delle dinamiche criminali; pertanto, il ruolo di reggente non era stato dismesso con il trasferimento a Novara e la funzione dell'Amorelli emergeva da conversazioni tra soggetti terzi che riportavano appunto l'attività di estorsore di quello in nome del Li Vecchi e talora attività che esulavano dalla stretta delega, profittando della lontananza geografica dell'indagato; del resto, vi erano anche conversazioni di soggetti gravitanti in ambito criminale che criticavano la gestione del Li Vecchi di alcune attività estorsive ai danni di imprese, esplicitamente biasimandolo per il fatto di dimorare tanto lontano e di servirsi di altri (conversazioni che implicitamente confermavano l'assunto di accusa).

Sul punto delle estorsioni, vi era quella alla ditta "Sikelia" (capo E dell'imputazione provvisoria): per essa militavano una serie di conversazioni intercettate, dalle quali risultava una riunione organizzatoria in un garage del cognato del Li Vecchi, l'incarico a tali Fantauzza e Correnti di seguire la vicenda, l'interessamento dell'Amorelli, la collocazione di materiale infiammabile nel cantiere e le direttive del Li Vecchi. Poi vi era l'estorsione relativa alle metanizzazione dei Comuni di Riesi, Sommatino e Butera (capo F dell'imputazione provvisoria): il collaboratore di giustizia Scibetta Gaetano riferiva di avere appreso che il Li Vecchi aveva contattato un dirigente di Riesi della "Siciliana GAS spa", concordando il versamento del 3% del valore di ciascun appalto nonché l'imposizione delle ditte subappaltatrici e l'assunzione di alcuni lavoratori; a ciò si aggiungevano le dichiarazioni di Laurino Giuseppe che riferiva di essere stato incaricato dal Li Vecchi di contattare l'imprenditore Russello, il quale doveva eseguire la metanizzazione in Sommatino: ne era seguito un incontro presso la "Calcestruzzi spa" cui avevano partecipato Li Vecchi e Giuseppe Cammarata ed era stato raggiunto l'accordo estorsivo; queste dichiarazioni venivano ritenute riscontrate da conversazioni intercettate in carcere proprio tra il Laurino e Vasta Filippo oppure tra Vasta Filippo ed i suoi familiari, poiché in esse si parlava appunto del comando esercitato dal Li Vecchi, dei rapporti con l'Amorelli e delle imposizioni di versamento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di danaro; inoltre il Vasta aveva confermato queste circostanze negli interrogatori. Vi era poi l'estorsione relativa alla ristrutturazione della rete idrica di Riesi (capo G dell'imputazione provvisoria): ancora Scibetta Gaetano aveva riferito che il Li Vecchi nel 1997/1998 aveva imposto alla ditta "Sorriso Leopoldo sas" di Licata il versamento del 3% del valore dell'appalto e l'assunzione di manodopera, tra cui anche quella di se stesso, che aveva svolto formalmente il ruolo di capocantiere pur senza svolgere alcuna attività lavorativa; questa vicenda era stata confermata dal collaboratore di giustizia Toscano Giuseppe che aveva riferito dell'imposizione di danaro e dell'assunzione del Li Vecchi, sia pure ponendola nell'anno 1999; altre conferme erano venute dal fatto che risultava effettivamente l'assunzione lavorativa del Li Vecchi e di altri soggetti interessati tra il 1999 ed il 2001 alle dipendenze della ditta Sorriso nonché da un documento rinvenuto nella casa di Salvatore D'Alessandro che riportava numeri accanto alla dicitura "Sorriso". Vi era poi l'estorsione alla ditta di Capizzi Pietro operante nel settore tessile (capo H dell'imputazione provvisoria): Scibetta Gaetano aveva riferito che il Li Vecchi si era occupato anche di quella attività illecita e, oltre al danaro, aveva ottenuto anche l'assunzione di personale; la notizia era stata confermata dal collaborante Barberi Calogero, dal Capizzi stesso ai Carabinieri, dalle documentazioni dell'Ufficio del Lavoro di Riesi e da conversazioni intercettate fra terzi, da cui risultava appunto l'interessamento del Li Vecchi per alcune assunzioni lavorative forzate.

Infine ci era la vicenda dell'omicidio di Lauria Angelo, commesso il 14/03/1992 (capo X dell'imputazione provvisoria): all'epoca dei fatti si era appurato soltanto che la vittima era stata uccisa con tre colpi di pistola revolver, esplosi alle spalle da una distanza superiore al mezzo metro circa; era notoria la vicinanza dell'ucciso al clan Riggio, ma soltanto l'apporto dei collaboratori di giustizia aveva consentito di ricostruire la vicenda, nel senso che il Lauria era sostanzialmente incaricato dal gruppo Riggio di controllare i movimenti di Francesco Cammarata e gli orari di apertura e chiusura del negozio che quest'ultimo gestiva; inoltre aveva messo a disposizione del gruppo Riggio una casa di campagna dove poter eseguire un agguato nei confronti dei fratelli Cammarata. Ne era stata quindi decisa l'uccisione e, con un pretesto, era stato fatto allontanare dal suo salone di barbiere ed era stato ucciso da persone che si erano appostate in un vicolo vicino: Barberi Calogero aveva riferito che avevano partecipato Li Vecchi e Vincenzo Cammarata, per come gli aveva detto tale Orazio Buonprincipio, il quale aveva però espresso perplessità sul fatto che il Li Vecchi fosse capace di uccidere. Anche il collaborante Tardanico Giuseppe aveva confermato la genesi dell'omicidio e la partecipazione del Li Vecchi, da lui appresa dallo stesso Vincenzo Cammarata. Il collaborante Gaetano Scibetta, più nel dettaglio, aveva spiegato che Li Vecchi aveva partecipato, ma non quale esecutore degli spari letali bensì come incaricato di recuperare gli autori materiali (due dei fratelli Cammarata) dopo l'omicidio e di portarli in luogo sicuro. Il collaborante Toscano

Giuseppe aveva riferito che in carcere tale Rosario Lombardo gli aveva detto di avere ucciso il Lauria con altri del gruppo Cammarata. Il Tribunale concludeva che quest'ultima versione, per i suoi particolari totalmente distonici, era solo una vanteria del Lombardo, mentre il racconto degli altri collaboranti (tutti intranei alla famiglia mafiosa di Riesi) coincidevano su genesi e modalità dell'omicidio e sostanzialmente riportavano una partecipazione del Li Vecchi penalmente rilevante poiché eziologicamente collegata al reato seppure non estrinsecatasi nell'uccisione materiale bensì in un compito di supporto: i racconti erano credibili, le circostanze riportate erano verosimili e i rapporti con le persone da cui avevano appreso le notizie erano storicamente accertati.

Circa le esigenze cautelari, venivano ritenute sussistenti per l'assenza di qualsiasi segno di dissociazione dal clan, per il ruolo di rilievo e per la reggenza dello stesso nonché per la stabilità del vincolo che toglieva rilievo al tempo trascorso. Unica misura adeguata era quella carceraria.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore Avv. Vincenzo Vitello.

2.1 Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: sostiene che l'appartenenza alla consorterìa era stata tratta da quattro intercettazioni, soltanto due delle quali vedevano protagonista della conversazione il ricorrente, ma il loro contenuto non era stato correttamente compreso, poiché il ricorrente aveva fatto intendere come avesse tagliato ogni rapporto con il sodalizio, come ne fosse ormai estraneo e come forse soltanto in futuro sarebbe stata possibile una nuova intraneità; ed ancora, il Tribunale aveva sovente interpretato le conversazioni stesse, attribuendo al ricorrente il ruolo di persone che non venivano nominate, ma ciò era stato arbitrario poiché non sorretto da altri elementi. Parimenti, l'estorsione alla ditta "Sikelia" era tratta da conversazioni il cui significato non era univoco o comunque non riferivano con certezza a quella ditta; l'estorsione per i lavori di metanizzazione era tratta dalle dichiarazioni di due collaboranti che però non riportavano notizie sulla stessa condotta, ma su due estorsioni diverse, relative a lavori differenti, e quindi non si riscontravano affatto; l'estorsione alla ristrutturazione della rete idrica di Riesi si basava su dichiarazioni di collaboranti che non collimavano in molti particolari, quali nomi e date, e ciò poteva dirsi anche con riferimento all'estorsione ai danni della ditta Capizzi. Quanto alla vicenda dell'omicidio di Lauria Angelo, lo stesso Tribunale ammetteva che i collaboranti riferiscono *de relato* e che la fonte sembrava essere Vincenzo Cammarata, per cui la circolarità della notizia era evidente e non poteva essere superata sulla scorta di una ritenuta attendibilità dei singoli proponenti, anche perché le narrazioni non erano collimanti.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione: lamenta che l'attualità delle esigenze di cautela era stata ritenuta in modo apodittico poiché non era stato spiegato il rischio di reiterazione di delitti se non con formule di stile.

3. In udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto.

M È opportuno premettere che è estranea a questa sede la rivisitazione meramente fattuale delle risultanze istruttorie, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova: infatti, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del Giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del Riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato, al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento" (Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Rv 201840).

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è, quindi, rilevabile dinanzi alla Corte di Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e non sono accoglibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, almeno in parte, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice e le statuizioni sono assistite da motivazione non manifestamente illogica.

2. Con riferimento alla serie di doglianze raggruppate nel primo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato ha individuato – con motivazione esente da vizi – il ruolo di rilievo attribuito al ricorrente nell'ambito dell'attività associativa criminale.

M

Sul punto appare utile richiamare l'ormai storico insegnamento desumibile dalla nota sentenza delle SS.UU., Mannino (n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231673) secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno *status* di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi: la partecipazione predetta può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi, oltre a molteplici, e però significativi *facta concludentia*, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo.

Ritiene questa Corte che correttamente siano stati considerati gravemente indizianti, attesa la fase processuale in atto, le concordi dichiarazioni collaborative, dalle quali emergeva non soltanto la messa a disposizione, da parte del ricorrente, delle proprie energie per la realizzazione, la conservazione e lo sviluppo di una compagine criminale di natura mafiosa, ma lo stesso ruolo di grande rilievo svolto in essa: il Tribunale ha posto in rilievo come le conversazioni intercettate evidenziavano come il ricorrente, nel corso degli anni, era divenuto, di fatto, il reggente del clan (qualità già emersa in passato in altro processo, in esito al quale aveva riportato condanna) ed aveva continuato a detenere questa funzione direttiva nonostante vivesse in Novara e fosse stato molto accorto nel nascondere i suoi rapporti con altri accoliti; così, grazie all'azione di persone di cui si fidava, aveva continuato a fornire direttive per le attività estorsive.

L'ordinanza impugnata ha riportato diverse conversazioni, nel corso delle quali il ricorrente stesso rivendica il suo ruolo, esprime la fedeltà alla famiglia Cammarata e redarguisce chi mette in dubbio tale ruolo (come quella intercorsa con Arena Giovan Battista il 22/05/2016); vanno poi ricordate anche le conversazioni tra terzi (come quella del 16/12/2016 di Migliore Orazio), durante le quali si cita la gestione del gruppo mafioso da parte del Li Vecchi e il suo coinvolgimento in attività estorsive (come la conversazione del 16/06/2016 tra Fantauzza Daniele e Riggio Filippo), attuate per il tramite di un accolito di sua fiducia come Michelangelo Amorelli, circa il quale vi era il sospetto che gestisse con anche troppa autonomia alcune attività di natura estorsiva, spendendo il nome del Li Vecchi e profittando della sua lontananza geografica (ad esempio, la telefonata del Li Vecchi con Arena Giovan Battista del 07/04/2017).

Il ricorrente, nelle sue doglianze, contesta il significato attribuito alle conversazioni intercettate e sostiene che erano state ignorate le parti in cui si sarebbe evidenziata una sua estraneità alle dinamiche criminali del gruppo mafioso.

Tuttavia, deve ribadirsi che «costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv 257784); gli stessi principi risultano ribaditi anche con riguardo all'esegesi del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, per quanto criptico o cifrato (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso).

Tale consolidato orientamento ha ricevuto definitivo avallo anche da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar), mentre la possibilità di prospettare una interpretazione del significato di un colloquio intercettato, diversa da quella proposta dal giudice di merito, è stata affermata «solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv 259516).

E' stato altresì precisato che «il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 4572/2016 del 17/07/2015, Rv 265747). Ergo, le conversazioni captate ed avvenute fra terzi, nonché quelle in cui è lo stesso ricorrente a parlare del suo ruolo (come quella del 27/11/2016 intercorsa con Di Buono Ferdinando), e dalle quali gli inquirenti ritengono di evincere un ruolo attivo del ricorrente medesimo nelle attività del gruppo mafioso, non abbisognano di alcun riscontro, salva la necessità di doverne valutare il significato - come avvenuto nel caso di specie da parte dei giudici di merito, anche in considerazione della chiarezza degli argomenti oggetto dei colloqui - secondo criteri di linearità logica.

Questo quadro, relativo alla provvisoria imputazione di partecipazione ad una associazione mafiosa (capo A), trova analogo applicazione anche alle accuse relative alle attività estorsive.

In particolare anche per l'attività estorsiva ai danni della ditta "Sikelia" (capo E), il Tribunale ha riportato una serie di conversazioni intercettate circa le quali, in questa sede non può essere proposta una differente interpretazione. Così, il Tribunale riteneva che l'indagato avesse posto in essere un atto intimidatorio ai danni della ditta "Sikelia" incaricando la relativa attuazione a Fantauzza Daniele, il quale aveva collocato all'interno di un cantiere della ditta una tanica di liquido infiammabile, per poi compulsare un altro soggetto per convincere l'estorto a versare la somma richiesta; si riportava una conversazione ambientale tra l'indagato e tale Salvatore Tambè (04/03/2016), nella quale si evidenziava la necessità di contattare l'Amorelli per chiedere danaro al cantiere della ditta ormai impiantato; poi si citava altra

conversazione intercettata con Correnti Daniele (24/05/2016), dalla quale risultava che il Li Vecchi aveva impartito precise disposizioni su questa estorsione, affidandola al Fantauzza ed al Correnti e prescrivendo che i rapporti con la ditta fossero tenuti sempre dallo stesso individuo; si riportava il dialogo tra l'indagato e Lombardo Gaetano (28/05/2016), dalla quale risultava che Fantauzza aveva reperito la tanica di cinque litri e l'aveva riempita di benzina per lasciarla nel cantiere della "Sikelia"; infine altre conversazioni in cui la vicenda veniva ripercorsa e si riportava il diretto interessamento del Li Vecchi.

Anche in ordine al reato estorsivo di cui al capo F) della provvisoria contestazione, il Collegio reputa che sia stata indicata con motivazione logica e priva di vizi giuridici il raggiungimento – relativamente allo stato del procedimento ed a quanto richiesto in questa fase – della soglia di gravità indiziaria richiesta dalla normativa. Contesta il ricorrente la reale reciprocità delle dichiarazioni collaborative, ma questa particolare imputazione riguarda un complesso di lavori volti a realizzare la metanizzazione di tre Comuni contigui, e cioè Riesi, Sommatino e Butera: sottolinea il Tribunale che le dichiarazioni collaborative di Scibetta Gaetano e di Laurino Giuseppe reciprocamente si incrociavano rendendo chiaro il coinvolgimento del ricorrente nella gestione dell'attività estorsiva legata a quei lavori; così il collaborante Scibetta riportava la pressione effettuata dal Li Vecchi nei confronti di un dirigente della ditta "Siciliana gas spa" (impegnata appunto in quei lavori) finalizzata a concludere l'accordo del versamento del 3% dell'importo quale tangente estorsiva, oltre all'imposizione di ditte subappaltatrici e all'assunzione di taluni lavoratori; lo Scibetta aveva poi precisato che dette informazioni le aveva apprese personalmente dall'interessato e che esse erano state confermate da altre confidenze a lui fatte da Filippo Vasta, inizialmente coinvolto nei lavori in Sommatino ma estromesso dagli stessi ad opera del Li Vecchi, che lo aveva poi incaricato di eseguire quelli effettuati in Butera; ed il collaborante Laurino aveva riferito che lo stesso Li Vecchi lo aveva incaricato di contattare un imprenditore impegnato nei lavori di metanizzazione in Sommatino e di concordare un incontro, nel corso del quale lo stesso Li Vecchi e Giuseppe Cammarata avevano imposto l'esazione di una prestazione estorsiva. E queste propalazioni trovavano un conforto nelle conversazioni intercettate in carcere tra il Vasta ed i suoi familiari (01/04/2018 e 04/04/2018) nel corso delle quali si faceva cenno all'imposizione estorsiva del Li Vecchi e dei lavori in Butera; e, del resto, si riporta in ordinanza che il Vasta, nel corso degli interrogatori resi, aveva confermato la riconducibilità dei colloqui all'attività estorsiva in esame.

Quanto alla attività estorsiva di cui al capo G) della provvisoria imputazione, l'ordinanza impugnata evidenzia che essa si riferisce all'estorsione relativa alla ristrutturazione della rete idrica di Riesi. Ancora una volta il collaborante Scibetta Gaetano aveva riferito di una attività estorsiva condotta ai danni della ditta "Sorriso Leopoldo sas" alla quale era stato imposto il versamento del 3% dell'importo dei lavori

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e l'assunzione di manodopera; detta attività era stata condotta appunto dal Li Vecchi, il quale aveva imposto la propria assunzione lavorativa con la qualifica di capocantiere (anche se poi non aveva svolto reale attività lavorativa); questa narrazione aveva trovato conforto nelle dichiarazioni del collaborante Toscano Giuseppe (che aveva narrato dell'incontro con un rappresentante della ditta al fine di discutere della dazione pecuniaria) e in quelle del collaborante Tardanico Giuseppe (che aveva riportato dell'imposizione dell'assunzione di manodopera). Oltre a ciò l'ordinanza sottolinea che era stata riscontrata l'effettiva assunzione lavorativa del Li Vecchi e di altri soggetti nonché che una perquisizione svolta nel corso delle indagini aveva condotto alla acquisizione di un documento riportante somme, conteggi ed annotazioni, fra i quali vi era due volte la dicitura "Sorriso" ~~appunto~~ e la relativa indicazione di numeri.

Infine, il capo H) della provvisoria imputazione era relativo all'estorsione a carico della ditta tessile di Capizzi Pietro e anche per essa l'ordinanza impugnata ha compiutamente esaminato il compendio istruttorio; così, in questo caso, la base di partenza era stata costituita dalle dichiarazioni dell'imprenditore Capizzi, il quale aveva confermato di essere soggetto a richieste pressanti di soggetti criminali ed aveva espressamente indicato il ricorrente come uno dei soggetti che aveva operato l'estorsione; peraltro il Capizzi aveva anche riferito di diverse richieste di assunzione lavorativa e ciò trovava un riscontro nelle dichiarazioni del collaborante Scibetta, il quale aveva riportato le parole del Li Vecchi, il quale si vantava di avere fatto assumere numerosi soggetti vicini al gruppo criminale con le pressioni sul Capizzi; ulteriore dato a riscontro erano le dichiarazioni del collaborante Barberi, che confermava che il ricorrente aveva ottenuto sicuramente l'assunzione di soggetti loro vicini. Ulteriore riscontro veniva indicato nel contenuto di due conversazioni intercettate il 24/11/2003 tra terzi soggetti che riferivano appunto questa prassi estorsiva da parte del Li Vecchi sul Capizzi nonché gli accertamenti svolti presso l'Ufficio del Lavoro di Rieti, i quali avevano confermato l'assunzione lavorativa da parte del Capizzi di numerosi soggetti noti per essere vicini alla famiglia mafiosa di Rieti.

In definitiva, va rammentato il principio per cui un collaboratore di giustizia, anche non coimputato o non indagato nello stesso procedimento, può essere credibile quando ha acquisito le notizie propalate nell'ambito della sfera di criminalità organizzata in cui sia inserito, purché venga accertata l'intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, nonché la sussistenza di riscontri esterni, i quali, in caso di più chiamate convergenti, possono anche consistere nella circostanza che le dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrapponibile, il fatto all'imputato, essendo sufficiente la confluenza su comportamenti riferiti alla sua persona e alle imputazioni a lui attribuite, cioè l'idoneità delle dichiarazioni a riscontrarsi reciprocamente nell'ambito della cosiddetta "convergenza del molteplice" (Sez. 1, n. 31695 del 23/06/2010, Rv. 248013).

Così, nel constatare la predisposizione di una motivazione completa, logica e plausibile, il compito di questa Corte non può che arrestarsi essendo doveroso rilevare

che non le è demandato di valutare nuovamente emergenze istruttorie che hanno formato oggetto di considerazione debita da parte del Tribunale e che non potrebbero trovare apprezzamento da parte di questa Corte neppure se fossero idonei a condurre, nella prospettiva del ricorrente, ad una interpretazione alternativa dei fatti.

In tema di vizi della motivazione, infatti, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Rv 215745).

3. A differenti conclusioni si deve giungere in relazione, invece, alla contestazione di cui al capo X della provvisoria imputazione, e cioè l'omicidio di Lauria Angelo.

Per come scritto in precedenza, l'apporto dei collaboratori di giustizia aveva condotto ad una ricostruzione della vicenda, nel senso che il Lauria era sostanzialmente incaricato dal gruppo Riggio di controllare i movimenti di Francesco Cammarata e gli orari di apertura e chiusura del negozio che quest'ultimo gestiva; inoltre aveva messo a disposizione del gruppo Riggio una casa di campagna dove poter eseguire un agguato nei confronti dei fratelli Cammarata. Ne era stata quindi decisa l'uccisione e, con un pretesto, era stato fatto allontanare dal suo salone di barbiere ed era stato ucciso da persone che si erano appostate in un vicolo vicino: Barberi Calogero aveva riferito che avevano partecipato Li Vecchi e Vincenzo Cammarata, per come gli aveva detto tale Orazio Buonprincipio, il quale aveva però espresso perplessità sul fatto che il Li Vecchi fosse capace di uccidere. Anche il collaborante Tardanico Giuseppe aveva confermato la genesi dell'omicidio e la partecipazione del Li Vecchi, da lui appresa dallo stesso Vincenzo Cammarata. Il collaborante Gaetano Scibetta, più nel dettaglio, aveva spiegato che Li Vecchi aveva partecipato, ma non quale esecutore degli spari letali bensì come incaricato di recuperare gli autori materiali (due dei fratelli Cammarata) dopo l'omicidio e di portarli in luogo sicuro. Il collaborante Toscano Giuseppe aveva riferito che in carcere tale Rosario Lombardo gli aveva detto di avere ucciso il Lauria con altri del gruppo Cammarata. Il Tribunale concludeva che quest'ultima versione, per i suoi particolari totalmente distonici, era solo una vanteria del Lombardo, mentre il racconto degli altri collaboranti (tutti intranei alla famiglia mafiosa di Riesi) coincideva su genesi e modalità dell'omicidio e sostanzialmente riportava una partecipazione del Li Vecchi penalmente rilevante poiché eziologicamente collegata al reato seppure non estrinsecatasi nell'uccisione materiale bensì in un compito di supporto.

Si tratta di narrazioni *de relato* e, su questo specifico ambito, va rammentato che questa Corte ha più volte ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale la chiamata in correità o in reità *de relato*, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il

cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del *thema probandum*; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U. n. 20804 del 29/11/2012, Rv. 255143).

Nella fattispecie, dallo stesso testo dell'ordinanza impugnata emerge la circolarità delle dichiarazioni collaborative sopra riportate, le quali sembrano avere avuto tutte la medesima fonte: infatti, la stessa ordinanza, a pag. 17, afferma che «vero è che i tre collaboratori di giustizia qui in rilievo sono stati intranei alla famiglia mafiosa di Riesi in epoca successiva alla consumazione dell'omicidio del Lauria e che tutti riferiscono circostanze apprese de relato *che possono ritenersi avere la medesima genesi in Vincenzo Cammarata*».

Dunque è la stessa ordinanza che afferma o adombra che dette distinte dichiarazioni abbiano, in realtà, una sola fonte informativa: e reputa di poter superare questa circostanza con la intrinseca credibilità dei collaboranti.

Ma questa conclusione non può essere condivisa, alla stregua del principio sopra ricordato, che mira ad evitare gli elementi che possano influire sulla genuinità ed indipendenza delle dichiarazioni stesse. Quel che è richiesto, in altri termini, è che le dichiarazioni collaborative non siano meramente riportate da più soggetti collaboranti, ma anche che essi abbiano fonti informative differenti, poiché è evidente che una stessa fonte, riportata da più persone, non realizza alcuna convergenza del molteplice, ma si limita ad essere una reiterazione priva di efficacia. Soltanto quando sia accertata l'autonomia, l'indipendenza e la non circolarità delle collaborazioni va poi effettuato l'esame di attendibilità del dichiarante: ma la ritenuta intrinseca credibilità del collaboratore di giustizia non può ovviare ad un problema di circolarità ritenuta evidente.

Sul punto, quindi, la motivazione è contraddittoria e deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale del Riesame di Caltanissetta.

4. L'ulteriore motivo di doglianza del ricorrente riguarda il tema delle esigenze cautelari, asseritamente ritenute pur in assenza di reale motivazione.

L'argomentazione non è accoglibile.

In punto di esigenze cautelari, rimane inalterato il regime presuntivo circa la pericolosità sociale da ascrivere a chi si debba intendere gravemente indiziato di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso: presunzione che, per quanto relativa, può essere superata solo attraverso il riscontro diretto di segnali di rescissione del legame del soggetto con la consorceria criminale (elementi dei quali, nella fattispecie concreta, non vi è traccia); e che, una volta non superata, impone di ritenere ancora oggi imprescindibile l'adozione della misura di maggior rigore (Sez. 1, n. 3776/2016 del 28/10/2015, Notarianni).

Nella fattispecie, l'ordinanza impugnata ha considerato la pericolosità dell'organizzazione criminale cui il ricorrente aveva fornito consistente apporto di energie e volizione nonché il fatto che egli aveva assunto il ruolo di reggente ed aveva militato in essa per decenni e che la sua appartenenza non era stata inficiata né dall'allontanamento dal contesto siciliano né dal trascorrere del tempo.

In definitiva, la doglianza del ricorrente è soltanto confutativa: in realtà, il Tribunale ha espressamente affrontato il tema della attualità delle esigenze di cautela sociale, non limitandosi ad una constatazione delle presunzioni normative ma anzi sottolineando il carattere permanente della condotta criminosa posta in essere dal ricorrente sino ad epoca recente e l'assenza di qualsiasi segno di recisione dei contatti controindicati o di resipiscenza, tanto da imporre l'adozione della misura intramuraria come unico strumento per spezzare i legami con la consorceria di riferimento, considerati anche gli episodi estorsivi, ritenuti significativi di un ruolo di primo in attività di natura mafiose.

Si tratta di conclusioni corrette: questa Corte ha più volte ribadito che gli atti o i comportamenti concretamente sintomatici possono essere individuati nelle modalità e nella gravità dei fatti; il codice di rito non impedisce infatti di valutare la necessità di impedire azioni lesive di interessi protetti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, secondo l'indirizzo assolutamente prevalente e consolidato negli anni, tanto da essere ormai costante.

4. Il ricorso va dunque rigettato per il resto (e cioè per quanto non riguarda il capo X dell'imputazione).

Copia del provvedimento andrà trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen.

P.Q.M


Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al delitto di omicidio di cui al capo X, e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale Distrettuale del Riesame di Caltanissetta. Rigetta nel resto il ricorso.

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma, li 20 DIC. 2018

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen.

Così deciso il 20 novembre 2018.

Il Consigliere estensore
(dott. Antonio Minchella)



Il Presidente
(dott. Giuseppe Santalucia)

